



La Corte d'Appello di Venezia

Sezione speciale per i minorenni

composta dai magistrati

Dr.ssa Rita Rigoni	Presidente
Dr. Massimo Coltro	Consigliere rel.
Dr. Umberto Dosi	Consigliere
Dr. Riccardo Sartorel	Componente privato
Dr.ssa Graziella Carli	Componente privato

visto il reclamo proposto da _____ nata a _____ ti il _____
ivi residente (C.F. _____) nella qualità di nonna paterna
della minore _____, nata a _____, il 15/_____,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Zanna per mandato e domiciliata
come in atti;

visto l'intervento di _____, nato a _____ il _____) (C.F. _____)
padre della minore, rappresentato e difeso dall'avv.

Linda Fantini Marchegiani per mandato e domiciliato come in atti;

vista la memoria di costituzione di _____, nata in _____ il _____
) (cf _____) madre della minore _____

che ha presentato domanda per l'ammissione Patrocinio a spese
dello Stato (25 gennaio 2022), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara
Bottecchia per mandato e domiciliata come in atti – reclamata –

viste le conclusioni del P.G. per l'accoglimento del reclamo;

a scioglimento della decisione riservata che precede, ha pronunciato il

seguinte

decreto

i.- Con reclamo depositato in cancelleria il 26 novembre 2021, poi notificato con decreto, _____, nonna paterna di _____ (nata a _____) il _____ adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando il decreto del tribunale per i minorenni (pubblicato il 18 novembre 2021 e notificato il 19 novembre successivo) col quale era stata rigettata la domanda per la disciplina del diritto di visita della nipote ed era stata condannata alle spese (prenotate e anticipate dallo Stato). Lamentava l'erroneità della pronuncia rilevando che aveva sempre inteso mantenere un rapporto con _____ tanto che il diniego avrebbe leso un proprio diritto; che il primo giudice aveva disatteso la domanda nonostante avesse in precedenza richiesto al Servizio Sociale di riferimento di poter vedere la minore e che la misura si sarebbe posta contro i principi vigenti in materia.

Interveniva in giudizio _____ che aderiva alle pretese della

Si costituiva _____ contrastando il reclamo

Il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2022 previa discussione.

ii.- Osserva la Corte.

iii.- Il reclamo risulta innanzi tutto ammissibile posto che (Cass. ordinanza n. 18607 del 30 giugno 2021) l'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti - ai quali l'art. 317 bis

c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli.

Parimenti ammissibile é la domanda adesiva dipendente proposta dal padre della minore che ha sostenuto le ragioni della .

Per molteplici ragioni ed in dissenso dalle argomentazioni della difesa della

-

Benché sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ha conservato e conserva tuttora un rapporto con la figlia minore come risulta dalla stessa sentenza del tribunale per i minorenni del 5 febbraio 2021. Proprio in quanto il reclamo con la connessa domanda svolta dalla nonna paterna si pongono nella linea del soddisfacimento dell'interesse della minore, risulta giustificato in tal senso l'intervento adesivo del padre anche perché si verte oltretutto in materia di provvedimenti sempre modificabili (Cass. n. 23633 del 21 novembre 2016).

iv.- Il decreto impugnato ha così statuito “Nelle relazioni del Comune di Chieti del 31.12.2020 e dell’ULSS del giorno 08.01.2021 è spiegato che la nonna paterna vive in un alloggio Ater a Chieti ben curato e in ordine. Ha cresciuto da sola il figlio poiché suo padre li ha abbandonati quando aveva quattro anni. Il figlio è in carcere a Isernia ed era già in cura al SERD per la dipendenza da stupefacenti. Il suo percorso si è concluso ad Agosto 2020 risultando negativo agli stupefacenti. La nonna paterna ha riferito di avere incontrato solo una volta la madre della minore, qualche anno fa, quando era venuta a conoscerla con suo figlio, e di non averla più vista. Si è resa disponibile ai colloqui con il servizio sociale e ha chiesto di incontrare

...dalla comunità dov'era collocata con la madre, è rientrata a casa con la madre che è sostenuta dalla nonna materna e ha una buona relazione con gli altri due figli e , che vivono con la nonna. Il padre della minore ha contattato il servizio sociale l'ultima volta a maggio 2020. E' attualmente ristretto ai domiciliari a casa della nonna paterna della minore. L'unico contatto del servizio sociale con la nonna paterna risale al periodo di poco antecedente alla carcerazione del figlio. In quella occasione il servizio le ha spiegato che con il servizio avrebbe potuto stabilire i tempi e i modi di avvicinamento alla minore. Mai da allora la nonna paterna ha contattato i servizi. Mai ha avuto contatti con la madre e la nonna materna della minore. Il Pubblico Ministero, in data 14.08.2021 ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei limiti dell'interesse della minore. La minore ha trovato una situazione di equilibrio con la madre e la nonna materna che le sostiene. Non risulta che la nonna paterna abbia mai visto la minore. Né ha chiesto al servizio di adoperarsi per creare una relazione con la bambina, non sussistono i presupposti di cui all'art. 317 bis cc per accogliere la domanda che va rigettata”.

La pronuncia è stata censurata assumendosi che il primo giudice non avrebbe preso in esame la posizione personale della reclamante che avrebbe evidenziato le proprie personali difficoltà e gli ostacoli nel percorso di avvicinamento all'unica nipote; che vi sarebbe stata inerzia dei Servizi Sociali e che sarebbe stato opposto un gravoso diniego; che il tutto sarebbe stato contrario alle disposizioni di cui all'art. 315 bis codice civile come diritto di portata generale; che risulterebbe persona meritevole e di buona educazione e che la decisione si sarebbe posta in contrasto con la sentenza

del 7 giugno 2018 della Corte di Cassazione che aveva fatto applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia e dalla Cedu.

In sede di discussione orale, poi e per quanto rileva, la reclamante ha allegato l'effettuazione di innumerevoli richieste telefoniche al servizio sociale finalizzate ad incontrare la nipote.

v.- Osserva la Corte.

Con sentenza n. 9/21, confermata in appello, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, dichiarò il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità di
ma dichiarò decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale confermando l'affidamento della minore al servizio sociale del Comune di residenza, il collocamento presso la madre ed incaricando il servizio sociale affidatario come segue: per la “prosecuzione e modulazione degli interventi già avviati di sostegno anche psicologico alla genitorialità, vigilanza del processo evolutivo della minore e di disciplinare i tempi e i modi di incontro del padre e della famiglia paterna con la minore, con facoltà di organizzarli in forma protetta e di sospenderli se disturbanti”.

Entro tale ambito la reclamante risulta essersi rivolta al Servizio Sociale in un momento, concretamente allegato (facendo peraltro riferimento ad innumerevoli altre telefonate) ricevendo dal funzionario l'invito ad iniziare un percorso personale presso il Servizio Sociale di Chieti propedeutico ai possibili incontri con la bambina.

A fronte di questo ritiene la Corte che il rigetto della domanda della
ad intraprendere un percorso di avvicinamento finalizzato alle visite con la nipote paterna non possa essere condiviso.

Nel mentre non risulta alcun elemento di fatto idoneo a comprovare la

inidoneità della rispetto il proprio ruolo vicariale e risultando unicamente una situazione di parziale, generica inerzia -- qualificabile propriamente quale disorientamento a fronte della risposta offerta non indicante specifiche modalità attuative del percorso -- della medesima, che invitata ad intraprendere un percorso presso il Servizio Sociale di Chieti non vi avrebbe dato corso, si evidenzia che il rigetto della domanda (per la regolamentazione dei rapporti con le visite della minore) risulta gravoso oltretutto in quanto risulta espresso un costante interessamento anche allegato in udienza.

A fronte del documentato un tentativo della nonna paterna di poter incontrare la minore non può essere affermato per ciò solo il disinteresse stante la natura generica della risposta ottenuta (per quanto dato sapere); il fatto che la fosse stata invitata a sua volta a rivolgersi al Servizio Sociale per iniziare un percorso di sostegno risulta per come posto assunto suscettibile di radicare una sorta disorientamento in capo alla parte.

In forza dei principi generali in materia - e per i quali lo Stato deve favorire i rapporti tra i nonni ed i minori (Corte Cedu 20 gennaio 2015 e 7 dicembre 2017) anche in tema di diritto di visita (Corte di Giustizia 31 maggio 2018) -- il momento di cui sopra risulta invece indice di interesse che può e deve essere valorizzato.

Le tesi svolte nel decreto in ordine al comportamento della reclamante ed all'equilibrio nel frattempo ritrovato dalla minore spiegano poco in quanto generiche mentre la distanza e le difficoltà rappresentate possono costituire spiegazioni sufficienti in assenza di elementi addotti a comprovare che il comportamento della reclamante possa essere di pregiudizio per la minore e

per il suo equilibrio.

vi.- Va accolto il reclamo e previa riforma del decreto si dispone che venga consentito ad _____ di poter frequentare _____ presso l'abitazione di questa inizialmente con l'ausilio del Servizio Sociale competente territorialmente -- in collaborazione con quello del comune di Chieti - che dovrà predisporre un apposito calendario iniziale per giungere poi, dopo la creazione di rapporto di confidenzialità con la minore, alla previsione di incontri con indicativa frequenza di uno al mese ripartito tra il sabato e la domenica mattina.

vii.- Le spese processuali dell'intero giudizio, considerato l'accoglimento del reclamo, vanno compensate per ragioni eccezionali (Corte Costituzionale n. 77/2018) rinvenibili nello stesso rapporto tra le parti e nella considerazione che il rigetto in primo grado è derivato da una valutazione in merito all'operato di terzi.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia, sezione per i Minorenni, decidendo in ordine al reclamo proposto da _____ da _____ contro _____ e con l'intervento del Procuratore Generale,

così decide:

in parziale accoglimento del reclamo riforma il decreto del tribunale per i minorenni;

dispone che venga consentito ad _____ di poter frequentare _____

presso l'abitazione di questa inizialmente con l'ausilio del Servizio Sociale competente territorialmente -- in collaborazione con quello del comune di Chieti - che dovrà predisporre un apposito calendario iniziale per

giungere, dopo la creazione di rapporto di confidenzialità con la minore, alla previsione indicativa di incontri con frequenza di uno al mese ripartito tra il sabato e la domenica mattina;

compensa le spese.

Manda alla cancelleria

Così deciso in Venezia il 18 febbraio 2022

Il consigliere relatore

Dr. Massimo Coltro

Il presidente

Dr.ssa Rita Rigoni